

STUDIO LEGALE TRAMACERE

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS) – VIA G. SUFFLICO n. 2/C

Tel. 030.731531 - 030.732572 - Fax 030.7349210

25125 BRESCIA - VIA CORSICA N. 12

Tel. 030.8366337 – 030.8366509

20122 MILANO - VIA PODGORA n. 11

e-mail: info@studiotramacere.com

AVV. GIORGIO TRAMACERE
AVV. LUCA FERRARI
AVV. STEFANO ANDRIANO
AVV. SARA GIRELLI
AVV. BEATRICE BENINI
AVV. ARIANNA TODESCHINI HEGAZI
AVV. VANESSA VOLPI

Spett.le
Direttore

Brescia, 9 aprile 2019

Oggetto: Brescia: Bambina affidata in via esclusiva al padre per inadeguatezza genitoriale della madre – Smentita ai comunicati stampa diramati dall'avvocato della madre

BRESCIA (9 aprile 2019). In riferimento alle notizie pubblicate negli ultimi giorni dalla stampa, in conseguenza di comunicati pubblicati dall'avv. Francesco Miraglia relativi alla sentenza resa dal Tribunale di Brescia con cui è stato disposto l'affidamento esclusivo di una minore al padre, si rende doverosa una replica, considerato che le dichiarazioni riportate dal suddetto difensore sono inveritiere, distorsive della realtà dei fatti processuali e gravemente offensive verso la figura paterna. Le dichiarazioni diramate dall'avv. Miraglia, legale della madre, oltre che irrispettose della funzione giudiziaria, sono gravemente lesive dell'onore e della reputazione del padre, il quale - per tale ragione - si riserva di adire l'Autorità Giudiziaria e l'organo della Giustizia Forense in materia disciplinare, ciascuno per la parte di competenza.

I processi non si svolgono sui giornali, sui media o su gruppi di comitati improvvisati che nulla sanno sulla vicenda. Le sentenze devono essere rispettate e, se ritenute ingiuste, devono essere impugnate nelle apposite sedi e non mediante proclami falsi e distorsivi della realtà storica e processuale.

Le affermazioni riportate nel comunicato, che descrivono il padre come un soggetto violento e incapace, sono sconfessate da sette anni di istruttoria processuale, nel corso dei quali sono state disposte ben tre consulenze tecniche d'ufficio. Evidentemente l'avvocato Miraglia, essendo subentrato alla fine del giudizio dopo quattro avvocati, non ha letto gli atti. Tutte le consulenze, contrariamente a quanto riportato dal difensore della madre, hanno univocamente escluso il carattere violento del padre, accertando al contrario l'inidoneità genitoriale della madre.

Infatti, tali perizie hanno concluso come il padre si sia dimostrato *“attento alle richieste e ai bisogni della figlia”*, *“partecipa alla vita della bambina”* e abbia mostrato *“buone competenze nel rapportarsi con la figlia”*, così come del resto letteralmente riportato nella sentenza.

La stessa pronuncia ha invece accertato il comportamento alienante della madre ai danni del padre, concludendo con un giudizio di *“inadeguatezza genitoriale della madre, incompatibile con l'affidamento condiviso”*, a fronte del *“protratto atteggiamento della madre di sistematico contrasto alla figura paterna”*, essendosi la stessa *“adoperata per minare le fondamenta”* del rapporto padre-figlia.

Il Tribunale ha deciso quindi di affidare in via esclusiva la minore al padre all'esito di una lunga e approfondita attività istruttoria, in seno alla quale è stata accertata che la relazione tra la madre e la figlia è dichiaratamente *“nociva per la minore”*.

Tali conclusioni, si noti bene, sono state condivise da tutti i consulenti tecnici, ivi compreso il consulente di parte della stessa madre.

STUDIO LEGALE TRAMACERE

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) – VIA G. SUFFLICO n. 2/C
Tel. 030.731531 - 030.732572 - Fax 030.7349210

25125 BRESCIA - VIA CORSICA N. 12
Tel. 030.8366337 – 030.8366509

20122 MILANO - VIA PODGORA n. 11
e-mail: info@studiotramacere.com

AVV. GIORGIO TRAMACERE
AVV. LUCA FERRARI
AVV. STEFANO ANDRIANO
AVV. SARA GIRELLI
AVV. BEATRICE BENINI
AVV. ARIANNA TODESCHINI HEGAZI
AVV. VANESSA VOLPI

In sintesi, l'unico soggetto negativo per la bambina accertato giudizialmente non è il padre, bensì la madre. Significativa in tal senso è la decisione del Collegio giudicante, per il quale la madre potrà vedere la minore soltanto alla presenza di un educatore sociale e per poche ore la settimana. Le dichiarazioni mendaci esternate dall'avv. Miraglia, dirette a stravolgere le statuizioni del Tribunale e a preannunciare l'intenzione di non osservarle, rappresentano un'offesa per il padre e un oltraggio per il lavoro della magistratura e dei numerosi professionisti che si sono occupati del caso. Altra circostanza estremamente grave è che il suddetto difensore nel proprio comunicato stampa, al solo fine di screditare la figura del padre, lo abbia strumentalmente descritto come un *"uomo violento, già ricoverato in psichiatria"*. Tale ricovero in effetti è avvenuto, ma nel 2011 e a seguito di un episodio depressivo determinato dalla scoperta, a pochi mesi dalla celebrazione del matrimonio, della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con il più caro amico e testimone di nozze del marito. Tale circostanza, giudizialmente accertata, ha peraltro determinato l'addebito della separazione in capo alla moglie.

Come professionista ritengo che le iniziative mediatiche intraprese dall'avv. Miraglia siano censurabili sotto ogni profilo e ben lontane dall'interesse della minore, la cui serenità dovrebbe essere il solo obiettivo da perseguire. Tali iniziative saranno segnalate e discusse nelle sedi opportune.

Mi auguro comunque, per il bene della bambina, che la madre non frapponrà ostacoli all'attuazione della sentenza e al lavoro che gli assistenti sociali sono stati chiamati a svolgere domani 10 aprile, giorno fissato per il trasferimento della bambina presso il padre che la sta aspettando da ben sette anni.

Avv. Giorgio Tramacere

